

Il Commento Amministratori

Autonomia, una definizione generica dei Lep pesa sulle scelte delle materie differenziate

di Ettore Jorio

16 Ottobre 2023

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

E dire che i Lep sono stati pensati, nella riscrittura della Costituzione del 2001, come l'arma vincente per assicurare i diritti civili e sociali a tutti, nessuno escluso. Una idea tra le più grandi nella storia della Carta costituzionale. Quasi da fare invidia ai Padri costituenti nel non averci pensato tra il 1946 e il 1948. A fronte di tutto questo ben di Dio, una rovina. 22 anni buttati al vento da undici Governi con il dodicesimo che sembra avviato, per inconcepibili ritardi e cattive interpretazioni, a una uguale sorte.

Conseguenza: dislivelli erogativi ovunque, con sanità & Co., dovuti costituzionalmente ma resi inesigibili. All'audizione del professor Cassese - il 27 settembre scorso avanti la Commissione Affari costituzionali del Senato ([si veda NT+ Enti Locali & Edilizia del 28 settembre](#)), nella quale il medesimo ha corretto persino la denominazione di autonomia differenziata, perché errata - ha fatto seguito una lettera a firma del governatore Ignazio Visco, trasmessa ai componenti del Clep ([NT+ Enti locali & Edilizia dell'11 ottobre](#)).

Il tenore della stessa non è propriamente elogiativo del lavoro svolto dalla commissione Cassese.

Nel merito, si arguisce anche qui la solita confusione tra il binomio Lep/Federalismo fiscale e regionalismo differenziato. Ciò in perfetta continuità con quanto riferito al Festival delle Regioni di Torino il 3 ottobre dal ministro Giorgetti ([NT+ Enti locali & Edilizia del 6 ottobre](#)), atteso che il Governatore di BankItalia passa in rassegna soprattutto i rischi dell'autonomia legislativa differenziata. In buona sostanza, fa per una parte come il suo vicino di via XX settembre.

Piuttosto che riprendere l'ampio chiarimento fatto dal prof. Cassese - sul significato e sulla funzionalità dei Lep e sulla centralità che gli stessi assicurano nella erogazione dei diritti civili e sociali - si attarda nel supporre cosa potrebbero fare le Regioni nell'autodeterminarsi nella scelta delle materie da esercitare in via esclusiva, ex articolo 116, comma 3, della Costituzione. Un errore di ipotesi quello di pensare che la definizione dei Lep sia la conseguenza del Ddl Calderoli, che affida il siffatto compito improbo dell'istruttoria alla Commissione Cassese.


Invero, è l'esatto contrario. Il Ddl citato ha ove mai fornito, al riguardo, lo stimolo alla redazione della legge di bilancio per il 2023 (commi 791-804) che ha attribuito alla Cabina di regia (e quindi al Clep) il ripetuto compito di individuare i Lep per tutte le materie dell'articolo 117 della Costituzione. Quindi preoccuparsi di quanto e cosa fecero il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, all'epoca successiva ai ben noti referendum, per discutere di cosa sarebbe meglio fare oggi, è un po' fuori tema. Allora si ragionò (male), supponendo di abusarne, di differenziazione legislativa e non già di Lep: questi ultimi non sono infatti suscettibili di negoziazione alcuna. Sarebbe un guaio serio considerarli soggetti a contrattazione politica.

Diversamente apprezzabile l'ulteriore contenuto della nota, specie nella parte in cui ritiene generica l'individuazione dei Lep effettuata dal Clep. Una negatività che - così come riscontrabile nella parzialità registrata nella relazione dello stesso trasmessa al ministro il 2 agosto scorso di non avere preso in considerazione le trenta materie di competenza regionale ([NT+ Enti locali & Edilizia dell'11 settembre](#)) - renderebbe non affatto esaustiva la gamma dell'offerta delle prestazioni essenziali. Non solo renderebbe persino difficili la loro esatta identificazione, il costo di esercizio e la loro erogazione. Il tutto, con l'accorato invito del Governatore di individuare i Lep nello specifico, atteso che «incidono sulle prestazioni minime da garantire sul territorio». Ammonendo giustamente che un troppo ristretto menù dei Lep sarebbe fonte di confusione nel definirle nella loro corretta specificità. Al riguardo, la genericità nella loro definizione

porterebbe le Regioni interessate a scegliere male le materie differenziate. Il tutto, ovviamente, a Ddl Calderoli divenuto legge dello Stato.

Su tutto, comunque, tre regole fondamentali, spesso disattese:

- i Lep non c'entrano nulla con qualsivoglia tipologia di negoziazione Stato-Regioni/Province autonome;
- i Lep si garantiscono a cura delle istituzioni repubblicane e si esigono da parte della collettività nazionale, indistintamente;
- i Lep stanno al regionalismo differenziato come il formaggio sul pesce, quindi prescindono da esso.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

il sole
24 ORE